



Unione europea



## Notizie dal web n. 6/2023

17 febbraio 2023

**Allarme dei costruttori contro l'ipotesi di blocco delle iniziative regionali che stanno facendosi carico dei crediti per i bonus edilizia rimasti incagliati e sulle spalle delle imprese.** Per l'Associazione nazionale costruttori (Ance) «fermando l'acquisto dei crediti da parte delle Regioni senza una soluzione strutturale alternativa ci sarà una grave crisi sociale ed economica per migliaia di famiglie e imprese».

«Se il Governo blocca l'acquisto dei crediti da parte degli enti pubblici, che si stanno facendo carico di risolvere un'emergenza sociale ed economica sottovalutata dalle amministrazioni centrali, senza aver individuato ancora una soluzione strutturale, migliaia di imprese rimarranno definitivamente senza liquidità e i cantieri si fermeranno del tutto con gravi conseguenze per la famiglie», spiega la presidente Ance, Federica Brancaccio, commentando le notizie di stampa secondo le quali l'Esecutivo starebbe per inserire nel decreto legge sul Pnrr una norma che di fatto bloccherebbe la facoltà degli enti pubblici di acquistare i crediti incagliati derivanti dai bonus edilizi. «Spero che si tratti di un errore. Non posso credere che il Governo pensi di fermare il processo di acquisto dei crediti da parte delle Regioni senza prima aver individuato una soluzione strutturale che eviti il tracollo», richiama la Brancaccio. «È da ottobre che aspettiamo di capire come si pensa di risolvere una situazione che è diventata drammatica: non ci rendiamo conto delle conseguenze devastanti sul piano economico sociale di una decisione del genere». L'Ance chiede un «segnale immediato del governo per una soluzione concreta e strutturale» sullo sblocco dei crediti. «Come Ance ci siamo già fatti carico insieme ad Abi di individuare un'efficace via d'uscita compatibile anche con la recente pronuncia di Eurostat. Dobbiamo intervenire: non c'è più tempo», conclude Brancaccio. Da ANCE.



### In questo numero

Ance CONTRO IPOTESI DI BLOCCO DELLE INIZIATIVE REGIONALI SUI CREDITI INCAGLIATI

1

Proroga dello sconto in fattura per il 2023

2

CdS: nelle procedure negoziate non c'è identità tra il raggruppamento ed il singolo operatore

3

Convertito il "Milleproroghe"

4

Servizio web per avere il dettaglio delle cartelle da rottamare

4

Quanto costa adeguare le case

# Proroga dello sconto in fattura per il 2023

Ok alla proroga per lo sconto in fattura nel 2023. Il nuovo termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate è stato fissato al 31 marzo.

Lo slittamento della scadenza riguarda anche la comunicazione relativa alla cessione del credito e gli adempimenti relativi ai lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali.

Le novità sono contenute nel disegno di legge "Milleproroghe", che ha ottenuto il via libera delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato, e passa ora all'esame dell'Aula.

Il ddl prevede: la proroga dei termini per comunicare all'Agenzia delle Entrate la scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito per i lavori agevolati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi; la proroga dei termini entro cui gli amministratori di condominio devono inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei lavori sulle parti comuni. Normalmente, i committenti di un intervento agevolato con il Superbonus e gli altri bonus edilizi, che optano per lo sconto in fattura o la cessione del credito, devono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ogni anno.

Il ddl prevede la proroga del termine per comunicare lo sconto in fattura o la cessione del credito al 31 marzo 2023.

Si tratta di 15 giorni in più e bisogna capire se effettivamente saranno sufficienti per cogliere gli effetti delle modifiche normative orientate a sbloccare la cessione dei crediti. Il tema della cessione del credito è spinoso perché deve conciliare la [tutela dei conti pubblici](#), evidenziata da **Eurostat**, con la sopravvivenza di un gran numero di imprese che, facendo affidamento sulle norme in vigore, hanno praticato lo sconto in fattura ma non sono poi riuscite a cedere il corrispondente credito fiscale a causa della saturazione del mercato. Il Governo ha introdotto la **cessione del credito in 10 anni anziché in 4**. L'idea è quella che la prospettiva di un tempo maggiore in cui usufruire del credito invogli un maggior numero di potenziali acquirenti. Il sistema si rimetterebbe in moto e i cassetti fiscali di professionisti e imprese inizierebbero a liberarsi. La realtà, monitorata dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) fornisce però dati preoccupanti, con **crediti bloccati per 15 miliardi** e 25mila imprese a rischio fallimento. Una risposta al problema sta arrivando dalle **Regioni**, che iniziano a valutare l'**acquisto dei crediti** legati al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Se, quindi, grazie a queste iniziative la cessione del credito inizierà a ripartire, la proroga dello sconto in fattura 2023 e della cessione del credito, con i nuovi termini per l'invio delle comunicazioni, sarà utile per completare le pratiche con più calma.

Il disegno di legge Milleproroghe fa slittare al 31 marzo 2023 anche il termine entro il quale gli amministratori di condominio devono inviare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese per gli interventi realizzati sulle parti comuni nell'anno precedente.

Visto il gran numero di modifiche normative, la proroga dovrebbe consentire l'invio di dati più completi e precisi. DA *Edilportale*.



## CdS: nelle procedure negoziate non c'è identità tra il raggruppamento ed il singolo operatore

Nell'ambito di una procedura negoziata senza pubblicità un operatore economico invitato individualmente dall'ente appaltante può presentare offerta in raggruppamento temporaneo con altro soggetto non invitato. Nè vale invocare il principio di rotazione per negare tale possibilità, in relazione al fatto che l'operatore non invitato e successivamente associato in raggruppamento era l'affidatario del precedente contratto, per cui nei suoi confronti sarebbe in linea generale vietato l'invito alla procedura di affidamento del contratto successivo. Ciò in quanto il richiamo al principio di rotazione risulta totalmente inconferente in relazione al caso in esame, anche in considerazione del fatto che non vi è identità soggettiva tra il concorrente che partecipa alla gara (il raggruppamento temporaneo) e il precedente affidatario del contratto (che è un componente di detto raggruppamento). Si è espresso in questo senso il [Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2023, n. 532](#), con una pronuncia che trova il suo interesse, al di là della soluzione del caso specifico, nell'affermazione di alcuni principi di ordine più generale sui caratteri propri della procedura negoziata, il cui ruolo sta diventando sempre più significativo nell'ordinamento dei contratti pubblici, specie con riferimento all'affidamento dei contratti sottosoglia. Un'Autorità portuale aveva indetto una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando – ai sensi del decreto Semplificazioni – per l'affidamento dei lavori di manutenzione dei fondali. I soggetti invitati erano stati individuati mediante un sorteggio automatico nell'ambito dell'albo dei fornitori istituito dall'ente appaltante. Uno dei soggetti invitati presentava offerta in raggruppamento temporaneo, costituito con altro operatore non invitato. Un concorrente alla procedura ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo ritenendo illegittima questa modalità di partecipazione alla gara, in relazione alla presenza nella compagine del raggruppamento di un soggetto che non era stato precedentemente invitato. Il Tar Puglia ha accolto il ricorso. Il giudice amministrativo di primo grado ha infatti fatto propria l'interpretazione prospettata dal ricorrente secondo cui anche nelle procedure negoziate la possibilità che il soggetto invitato possa presentare offerta in raggruppamento con altri operatori è limitata all'ipotesi in cui questi ultimi siano stati anch'essi invitati. Interpretazione accolta da parte della giurisprudenza - anche se in maniera non univoca – con riferimento alle procedure ristrette. Il Tar Puglia ha inoltre ritenuto che nel caso di specie fosse stato violato il principio di rotazione. La sentenza è stata oggetto di appello davanti al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato delinea con chiarezza la questione su cui verte la controversia. Si tratta di stabilire se un operatore economico invitato singolarmente a una procedura negoziata possa presentare offerta in raggruppamento costituito con altro operatore non precedentemente invitato. Secondo il giudice di secondo grado la risposta non può che essere positiva, con conseguente riforma della sentenza di primo grado. Per giungere a questa conclusione il Consiglio di Stato prende le mosse dalla definizione di procedura negoziata, contenuta all'articolo 3 del Dlgs 50/2016. In base ad essa «le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto». La stessa definizione rende evidente che vi è una selezione degli operatori – al di là del tema di come tale selezione viene operata - e una successiva negoziazione con gli stessi. Il tutto, secondo la definizione richiamata, in un contesto scevro da qualunque formalismo tipizzato, e nel solo rispetto dei principi generali della contrattualistica pubblica. Come risulta chiaramente anche dalla definizione riportata, nella procedura negoziata non vi è una fase di prequalifica, diversamente da quanto accade nella procedura ristretta. Ciò in quanto nella procedura negoziata è l'ente appaltante che consulta gli operatori che ha scelto, senza quindi che questi ultimi debbano preventivamente dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Il fatto che per effettuare la scelta l'ente appaltante ricorra – anche in base alle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'Anac – ad indagini di mercato o a elenchi di fiducia, non muta la natura e i caratteri propri della procedura negoziata. Da NT+.



## Convertito il "Milleproroghe"

La [legge di conversione del Milleproroghe](#) alleggerisce gli oneri da indebitamento degli enti locali. Quest'anno, considerando le difficoltà generate dall'aumento dei costi energetici, gli enti potranno rinegoziare o sospendere la quota capitale di mutui e di altri prestiti contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cdp anche nel corso dell'esercizio provvisorio con delibera di giunta, fermo restando l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Inoltre, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Abi e dalle associazioni degli enti locali, la sospensione delle quote capitale in scadenza nel 2023 (con modifica del piano di ammortamento), potrà avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del Tuel, e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 448/2001, fermo restando il pagamento degli interessi, senza il rilascio di nuove garanzie. È esteso poi fino al 2025 l'utilizzo senza vincoli delle economie da rinegoziazioni dei mutui.

Sulle indennità agli amministratori gli enti, fino a fine 2023, potranno trattenere i contributi anche quando hanno deliberato la rinuncia alla misura massima. Sono disapplicate le sanzioni per enti locali inadempienti sulla certificazione Covid 2020 e 2021, se l'invio avverrà entro il 15 marzo.

Per i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, l'attribuzione di titolarità di sedi di competenza della fascia professionale superiore potrà avvenire per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile a 24.

Novità anche sul fronte delle assunzioni: in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio, gli enti potranno, in attesa del Piao, aggiornare la sottosezione sul fabbisogno di personale per le assunzioni a tempo determinato necessarie al Pnrr e per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale. Da *NT+*.

### Servizio web per avere il dettaglio delle cartelle da rottamare

Al via il servizio web per richiedere l'elenco delle cartelle che possono essere "rottamate". Sul sito dell'Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Il Prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023. Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023. Per richiedere online il Prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione definizione agevolata del sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it). In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore). Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell'istanza. Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento). Da *Italia Oggi*.

È possibile chiedere il Prospetto informativo anche

## Quanto costa adeguare le case alla Direttiva UE Green

Quanto costa trasformare le case in case ecosostenibili? La riqualificazione energetica di un appartamento - obbligatoria per rispettare la Direttiva Case Green, la quale prevede che entro il 1° gennaio 2030 tutti gli immobili residenziali debbano raggiungere la classe energetica E e, entro il 2033, la classe D, per arrivare nel 2050 a zero emissioni - costerebbe tra 40.000 e 60.000 euro.

Le stime sui costi da sostenere per rendere le case ecosostenibili e rispettare gli [obblighi della Direttiva Case Green](#) approvata il 9 febbraio scorso in prima istanza dalla Commissione UE e che a marzo sarà votata in plenaria dal Parlamento, sono state fatte dall'OICE - l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria - che chiede maggiore gradualità nell'entrata in vigore delle soglie di prestazione energetica.

Il Presidente di Oice, Giorgio Lupoi, segnala innanzitutto che con il superbonus il nostro Paese ha fatto notevoli passi avanti in termini di riqualificazione energetica delle abitazioni, pur con tutte le difficoltà sul blocco dei crediti. E aggiunge che gli iscritti all'Oice sono comunque pronti ad intervenire e ad accelerare anche a valle delle nuove regole della Direttiva, per realizzare case ecosostenibili.

“Siamo d'accordo però - sottolinea - che occorra **introdurre con gradualità di obblighi** così impattanti sulla vita della collettività; quindi, sarebbe positivo se si arrivasse ad un'attuazione flessibile”. Ma quanto costerebbe adeguare le case secondo la Direttiva, cioè arrivare alla classe D entro il 2033 e avere finalmente case ecosostenibili? Lo ha calcolato Fabio Tonelli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro sul Superbonus.

“Elaborando semplicemente alcuni dei dati acquisiti con gli attuali incentivi, un edificio tipo costruito negli anni '80 e ubicato a circa 400 metri sul livello del mare, nell'ipotesi di 5 piani fuori terra, con appartamenti della superficie media di circa 105 mq, il passaggio da una attuale classe G alla classe D porta ad un costo minimo medio di circa **40.000 euro ad appartamento** con intervento sull'involucro esterno (pareti, copertura e solaio sottostante al primo piano riscaldato). Da *Edilportale*.”



Ance Campania

Piazza Vittoria 10  
Napoli 80121

**TELEFONO:**


0817645851

**MAIL**

info@ancecampania.it

Siamo sul web  
[ancecampania.it](http://ancecampania.it)

**ANCE** | CAMPANIA



*ANCE Campania – uffici*